

CONVENZIONE

FRA

AGEC (in seguito denominata "Azienda") codice fiscale n. 80028240234, partita IVA n. 02769110236, con sede in Verona via E. Noris n. 1, legalmente rappresentata dal Dott. Giovanni Governo, nato a Verona il 12/03/1956, che interviene nella sua qualità di Direttore Generale f.f.

E

(Istituto di credito aggiudicatario) sede legale in _____, via _____ n. ___, codice fiscale e partita IVA e numero iscrizione al Registro delle Imprese di _____: _____ - iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d'Italia – numero di codice _____ (in seguito denominata "Banca"), rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____, che interviene nella sua qualità di dirigente della Banca medesima, giusta delega, allegata alla presente convenzione (All. 1)

PREMESSO

- che a seguito deliberazione del Consiglio di Amministrazione di AGECE n. ___ in data _____, si dava corso ad una procedura di gara per l'individuazione di un nuovo gestore del servizio bancario, con il criterio del prezzo più basso secondo quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che la Banca, in data _____, si è aggiudicata il servizio avendo presentato la miglior offerta;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - CONFERIMENTO SERVIZIO – DURATA – SEDE

I servizi bancari vengono affidati alla Banca, che si impegna a mantenere attivo – per tutta la durata della presente convenzione - almeno uno sportello sul territorio comunale di Verona entro una distanza massima di 1,5 km dalla sede di AGECE di Via E. Noris 1.

La presente convenzione ha durata di anni 3 (*tre*), con decorrenza dal _____ e termine il _____ senza bisogno di disdetta alcuna.

AGECE si riserva la possibilità di opzionare il rinnovo di anni 2 (*due*) alle medesime condizioni. In ogni caso la Banca si obbliga a proseguire il servizio nelle more dell'espletamento della successiva gara e fino ad un massimo di sei mesi, senza che ciò costituisca automatico rinnovo del contratto.

La Banca eserciterà le funzioni di cassiere a mezzo della propria filiale _____ sita in Verona, Via _____ con lo stesso orario di sportello in vigore presso la dipendenza stessa.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE – CONDIZIONI ECONOMICHE

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento alla Banca dei servizi bancari come di seguito meglio descritto.

Il servizio dovrà essere svolto dalla Banca in conformità dei patti stipulati con il presente atto oltre a quanto previsto nei documenti di seguito descritti, che costituiscono parte integrante della presente convenzione:

- ✓ Specifiche Tecniche Informatiche – Allegato A
- ✓ Offerta Economica Banca – Allegato B
- ✓ Piano di Ammortamento Mutuo DEXIA – Allegato C
- ✓ Clausole vessatorie – Allegato D

Si rimanda interamente all'Allegato B – Offerta Economica Banca per l'individuazione delle condizioni economiche applicabili ai servizi oggetto della presente convenzione.

ART. 3 – SERVIZI BANCARI

I servizi bancari di cui alla presente convenzione sono regolati attraverso un rapporto di conto corrente di corrispondenza ordinario ed ha per oggetto la riscossione delle entrate dell'Azienda ed il pagamento di tutte le spese facenti capo alla medesima da quest'ultima ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché la custodia gratuita di titoli e valori di proprietà della stessa e di terzi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i servizi sono riconducibili alle seguenti attività:

- deposito di denaro,
- disponibilità alla concessione di un fido di Euro 2 mln, entro 90 giorni lavorativi dall'aggiudicazione,
- disponibilità al rilascio di garanzie fideiussorie Euro 350.000,
- operazioni di incasso e pagamenti, anche a mezzo SDD e Ri.BA., compresi assegni, bonifici anche in valuta da/per estero, domiciliazioni di bollette e pagamenti periodici, pagamento tributi e contributi mediante F23 e F24,
- remote e internet banking,
- remote banking multibanca,
- deposito titoli,
- carte di credito e carte prepagate,
- pagamenti elettronici,
- servizio di pagamento tramite POS, anche mobile,
- custodia di titoli e valori,
- assistenza finalizzata a fornire il supporto necessario per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e di ogni operazione finanziaria utile al perseguimento degli scopi istituzionali.

I servizi bancari sono svolti dalla Banca gratuitamente, fatta eccezione del rimborso delle spese vive di cui al successivo art. 7 e dei servizi a pagamento come definiti nell'Offerta Economica Banca – Allegato B.

La Banca deve esplicitare il Servizio sotto la piena osservanza e con gli obblighi e i diritti derivanti dalla presente Convenzione, nonché quelli previsti dalla legge.

La Banca si impegna ad assumere la gestione servizi bancari di ogni altro Servizio pubblico o Gestione che l'Azienda dovesse assumere nel corso della durata della presente Convenzione. Parimenti la Banca dichiara sin d'ora di accettare eventuali variazioni in meno del numero complessivo dei Servizi aziendali gestiti eventualmente dismessi, nonché variazioni in più per disaggregazione di talune Gestioni attualmente esistenti, conseguente a modificazioni organizzative od esigenze contabili. Qualora le future variazioni dei Servizi aziendali apportassero semplificazioni e/o riduzioni di oneri di gestione del servizio di cassa, la Banca si impegna a migliorare a favore dell'Azienda le condizioni economiche di gestione della presente Convenzione.

La Banca si impegna a svolgere tutte le pratiche necessarie al trasferimento (dal cassiere uscente al cassiere aggiudicatario) di fondi, titoli, valori, domiciliazioni bancarie attive e passive (incluse le anagrafiche home banking) e ogni altro tipo di informazione oggetto del servizio bancario.

ART. 3.1 – RISCOSSIONI

La Banca è tenuta ad incassare le somme spettanti all'Azienda sotto qualsiasi titolo e causa senza alcun preventivo ordine di riscossione da parte dell'Azienda. L'esazione si intende senza l'obbligo di esecuzione contro i morosi da parte della Banca, che non è tenuta ad impegnare la propria responsabilità nelle riscossioni in sofferenza.

Il servizio di esazione delle fatture/bollette di Clienti/Utenti dell'Azienda e, comunque, di tutti i suoi crediti, dovrà essere effettuato in forma gratuita, tanto per l'Azienda che per il Cliente/Utente, sia che venga effettuato con addebito in c/c bancario degli stessi correntisti, che direttamente presso gli sportelli (Agenzie e Filiali) della Banca convenzionata.

La Banca si impegna a rilasciare all'Azienda apposita documentazione attestante per ogni incasso ricevuto, il cognome e nome/ragione sociale dei Versanti, della sede degli stessi, delle somme riscosse, della causale delle riscossioni medesime. Tale servizio verrà garantito dalla Banca senza alcun onere posto a carico sia dell'Azienda sia dell'Utente.

Quanto sopra specificato verrà garantito dalla Banca anche per eventuali insoluti.

Gli utenti dell'Azienda dovranno avere la facoltà di disporre il pagamento dei servizi resi attraverso l'addebito in via continuativa sui propri conti correnti, anche se domiciliati presso Agenzia o Filiale di altra Banca.

ART. 3.2 – PAGAMENTI

L'Azienda potrà effettuare qualsiasi operazione di pagamento a titolo gratuito.

L'Azienda potrà effettuare le operazioni di pagamento mediante invio di flussi informatici di dati secondo quanto disciplinato e richiesto nell'Allegato A, parte integrante della presente convenzione.

In alternativa e ad insindacabile giudizio dell'Azienda o qualora non fosse possibile l'invio telematico per cause indipendenti dalla Banca, il pagamento potrà avvenire, previa trasmissione del documento di pagamento su supporto cartaceo, utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla Banca.

La Banca risponde con tutte le sue attività e con tutto il suo patrimonio sia nei confronti dell'Azienda sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni eseguite.

Su richiesta dell'Azienda la Banca è tenuta a fornire gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita, nonché la relativa prova documentale.

La Banca si impegna ad eseguire i pagamenti nei limiti dei fondi liberi disponibili sul conto corrente e di quelli utilizzabili sulla linea di affidamento, di cui al successivo articolo 6, richiesta dall'Azienda, attivata e libera da eventuali vincoli attivati entro 90 giorni dall'aggiudicazione.

La Banca si obbliga ad effettuare i pagamenti entro massimo il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui gli sono stati trasmessi.

La Banca effettuerà i pagamenti secondo le modalità indicate sull'ordinativo; per i pagamenti privi di indicazione di domiciliazione (mancanza di coordinate bancarie del beneficiario), sarà cura della Banca eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario ("non pagato per pagato"), come gli assegni per traenza da spedire al beneficiario a cura della Banca stessa.

La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità, ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora tale difetto sia imputabile ad errore od incompletezza dei dati forniti dall'Azienda a condizione che questi ultimi siano stati tempestivamente segnalati per iscritto all'Azienda da parte della Banca.

Al di fuori di tali ipotesi ed ogni qual volta il mancato o ritardato pagamento sia imputabile alla Banca, quest'ultima si obbliga all'integrale risarcimento di tutti i danni, prevedibili ed imprevedibili, subiti dall'Azienda.

Il pagamento degli stipendi, dei salari, e di qualsiasi indennità o emolumento spettanti al personale dell'Azienda avente rapporto di lavoro con carattere di continuità, deve essere eseguito, di norma, mediante accreditamento delle competenze stesse in conti correnti, segnalati da ciascun beneficiario, aperti presso qualsiasi dipendenza della banca o presso qualsiasi altra azienda di credito. L'accreditamento dovrà avvenire senza maggiori oneri a carico dell'Azienda o del dipendente.

Qualora l'Azienda non disponesse del numero di conto del dipendente, la Banca provvederà al pagamento a mezzo assegno per traenza da inoltrare a stretto giro di posta al dipendente presso il domicilio comunicato dall'Azienda. La spedizione avverrà a cura della Banca e senza alcun onere a carico dell'Azienda o del dipendente. Su richiesta specifica dell'Azienda, per alcuni dipendenti personalmente segnalati alla Banca, in alternativa all'assegno per traenza, la Banca renderà disponibile il ritiro dello

stipendio in contanti presso lo sportello della filiale assegnata all'Azienda, purché effettuato nei limiti previsti dalla Legge attualmente vigente.

In esecuzione del contratto di mutuo di € 40.000.000 in essere per il periodo 01/01/2012 – 31/12/2034 con Dexia Crediop spa, che prevede la delegazione di pagamento a valere su tutte le entrate aziendali a favore di quest'ultima, il Cassiere è tenuto, in base alla suddetta delegazione di pagamento, a pagare a Dexia Crediop spa le quote del piano di ammortamento residuo di cui all'Allegato C, parte integrante della presente Convenzione.

La Banca si impegna a pagare, senza alcun preventivo ordine di pagamento, eventuali utenze o altri tipi di forniture per le quali sia stata sottoscritta dall'Azienda l'autorizzazione all'addebito automatico in conto.

Nessun'altra commissione, comunque denominata, potrà essere posta a carico dell'Azienda e/o di terzi per operazioni di pagamento, rispetto a quanto previsto all'art. 2.

ART. 3.3 – SOTTOSCRIZIONI ORDINATIVI

Gli ordinativi di pagamento di cui all'articolo 3.2, comma 3, saranno sottoscritti dal Direttore Generale o dai suoi delegati.

In caso di loro assenza o impedimento, gli ordinativi suddetti andranno firmati dalle persone legalmente abilitate a sostituirli. A tale scopo il legale rappresentante dell'Azienda comunicherà preventivamente alla Banca le firme autografe con le generalità e qualifica delle persone autorizzate alla firma.

Analogamente dovranno essere comunicate eventuali variazioni che possono intervenire per decadenza, nomina o sostituzione.

Agli effetti di cui sopra la Banca resta impegnata dal giorno lavorativo successivo a quello di consegna della comunicazione.

ART. 3.4 - OBBLIGHI DELLA BANCA

La Banca dovrà mettere in grado l'Azienda, attraverso adeguate procedure informatiche, di poter verificare giornalmente le proprie disponibilità attraverso un estratto conto quotidiano per ciascun conto in essere, sul quale devono essere riportate dettagliatamente le operazioni di incasso e di pagamento effettuate, con l'indicazione delle valute attribuite alle operazioni, nelle forme e nei modi richiesti nell'Allegato A.

La Banca dovrà garantire all'Azienda di effettuare tutte le operazioni di pagamento mediante l'invio di flussi informatici di dati, come da Allegato A.

La Banca dovrà garantire all'Azienda di beneficiare di tutti i metodi di incasso a disposizione, oltre, ed in ogni caso, ai servizi POS e Cassa continua.

La Banca dovrà spedire senza ritardo all'Azienda la seguente documentazione:

- a) l'estratto conto mensile di ciascun conto in essere;
- b) l'estratto conto scalare interessi, alla fine di ogni trimestre;
- c) copie delle ricevute di pagamento, distinte bancarie, lettere di accredito di bonifici e comunque di tutta la documentazione a supporto delle operazioni bancarie avvenute che non sia già in possesso dell'Azienda.

L'Azienda potrà fare le eventuali sue osservazioni entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui alle precedenti lettere a) - b) - c).

In difetto, come pure nel caso di silenzio protratto per tutto il termine predetto, si riterranno approvate le risultanze contabili accertate dalla Banca.

Il servizio deve essere gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra l'Azienda e la Banca, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione. La Banca assicura gratuitamente l'aggiornamento e le funzionalità delle procedure informatiche di collegamento telematico. Assicura inoltre che nessun cambiamento verrà posto in essere dalla Banca relativamente alla gestione di tutti i servizi oggetto della presente convenzione che non siano dettati da obblighi normativi e comunque senza previa comunicazione formale all'Azienda.

ART. 3.5 – P.O.S.

La Banca provvederà alla fornitura e installazione delle apparecchiature P.O.S. con funzione di pagamento anche con bancomat, carta di credito e prepagate, una per ogni sede dell'Azienda e una presso la sede di Via E. Noris 1.

Le apparecchiature dovranno essere attivate e rese perfettamente funzionanti nel termine di 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Sono a carico della Banca disinstallazioni, reinstallazioni, manutenzione e quant'altro necessario per la corretta prestazione del servizio di cui al presente articolo ad eccezione della linea telefonica.

Le apparecchiature P.O.S. dovranno essere rimosse dalla Banca alla scadenza del contratto, con oneri interamente a carico della Banca.

ART. 4 - ULTERIORI CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

La Banca assicura il ritiro e la consegna gratuiti della documentazione tra la sede dell'Azienda di Via E. Noris 1 e la filiale di riferimento. La Banca, inoltre, assicura gratuitamente il servizio di "cassa continua" (o analoghe forme di deposito valori 24 ore su 24) presso la sede e tutte le sue filiali.

La Banca dovrà inoltre garantire il servizio di approvvigionamento banconote e moneta in base alla richiesta scritta (anche via mail) che le sedi dell'Azienda dovranno trasmettere alla Banca entro non meno di 24 ore prima del ritiro della moneta stessa.

Di comune accordo tra le parti e nel rispetto delle procedure di rito, potranno essere apportate alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento dello stesso.

La Banca si impegna, in caso di sopravvenute modifiche normative tali da consentire un migliore o più snello svolgimento del servizio o che impongano modifiche allo stesso, ad apportare al medesimo tutte le modifiche consentite, senza oneri per l'Azienda.

ART. 5 - ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA

Viene fin d'ora convenuto che in mancanza di disponibilità di cassa la Banca è tenuta ad effettuare anticipazioni ordinarie di cassa utilizzando un'ordinaria apertura di credito in conto corrente non assistita da crediti (fatture, effetti, ricevute, documenti).

Per consentire alla Banca di mettere a disposizione l'anticipazione ordinaria di cassa e di utilizzarla per i pagamenti, l'Azienda deve trasmettere alla Banca medesima una dichiarazione sottoscritta dal Direttore Generale con la quale richiede l'importo massimo di anticipazione bancaria. Tale richiesta dovrà essere formalmente accettata dalla Banca la quale si impegna a darne tempestiva comunicazione all'Azienda stessa.

L'importo del fido determinato sarà utilizzabile su ciascun conto corrente in essere, a seconda delle necessità di breve periodo e fino a concorrenza dell'importo massimo.

Gli eventuali affidamenti supplementari di conto corrente di corrispondenza, nonché altri finanziamenti a breve/medio termine, devono formare oggetto, previo assenso formale della Banca, di apposita deliberazione di richiesta/accoglimento del Consiglio d'Amministrazione contenente le condizioni convenute tra le Parti. La disponibilità per l'Azienda è immediatamente successiva alla trasmissione da parte della Banca di formale comunicazione di accettazione. In merito ad affidamenti supplementari o altri finanziamenti, è fatta salva la facoltà dell'Azienda di avvalersi di qualsiasi forma di finanziamento presso soggetti terzi sia pubblici che privati.

La Banca, in assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi nella giornata e contemporanea assenza di fondi sul conto di cassa è autorizzata, per il pagamento di ordinativi disposti dall'Azienda o di impegni fissi per i quali sussiste l'obbligo sostitutivo della Banca, ad usufruire dell'anticipazione ordinaria di cassa richiesta.

La Banca provvede a ridurre e/o estinguere l'anticipazione ordinaria eventualmente utilizzata con tutte le entrate successivamente accreditate sul conto.

In caso di cessazione del servizio per qualsiasi motivo, l'Azienda si impegna a far obbligo alla Banca subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, di rilevare ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante dalle anzidette anticipazioni.

Sulle somme anticipate nell'osservanza degli obblighi di cui sopra e per il periodo di loro durata, sono corrisposti alla Banca gli interessi nella misura fissata nell'Offerta Economica Banca – Allegato B alla presente convenzione.

ART. 6 - CUSTODIA TITOLI E VALORI IN DEPOSITO E LORO AMMINISTRAZIONE

La Banca, mediante il rilascio di apposita ricevuta, assumerà il servizio di custodia e amministrazione dei titoli e valori di proprietà dell'Azienda o di terzi eventualmente dati in cauzione, gratuitamente e senza applicazione di alcuna commissione.

I depositi sia cauzionali che per spese contrattuali e d'asta che venissero effettuati da terzi in titoli o altri valori saranno accettati in base a semplice richiesta dei presentatori.

I depositi di terzi saranno custoditi dalla Banca fino a quando non ne sia autorizzata la restituzione con regolare ordine dell'Azienda comunicato per iscritto e sottoscritto dalle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di spesa o non venga altrimenti disposto dall'Azienda.

La Banca si impegna, a semplice richiesta dell'Azienda, a proporre investimenti della liquidità aziendale alle condizioni più vantaggiose offerte dal mercato mobiliare e/o finanziario. L'Azienda è libera di avvalersi o meno di tale opportunità nonché di utilizzare qualunque altra forma di investimento o di non effettuarne alcuno. L'Azienda rimane altresì libera di avvalersi, per consulenze finanziarie e per investire i propri capitali, di altri soggetti ed istituti di credito.

ART. 7 - RIMBORSO SPESE

L'Azienda è tenuta a rimborsare alla Banca l'importo delle spese sostenute per suo conto per imposta di bollo, in quanto applicabile ed a carico dell'Azienda, e per spese di elevato protesto su effetti insoluti, in quanto a carico dell'Azienda.

Nessun'altra commissione, comunque denominata, potrà essere posta a carico dell'Azienda e/o di terzi per operazioni di riscossione e per operazioni di pagamento.

Nessuna spesa di tenuta conto (per operazioni effettuate, invii documentazione o altra denominazione utilizzata) dovrà essere addebitata in sede di liquidazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, oltre alle spese di cui al precedente comma 1.

Per tutte le operazioni e i servizi accessori derivanti dalla presente convenzione e non espressamente previsti dalla convenzione stessa, per i quali la Banca sostiene particolari oneri, l'Azienda provvederà a rimborso in base a specifici e preventivi accordi.

ART. 8 - RISERVATEZZA

La Banca si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza di servizi resi, siano mantenuti riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

ART. 9 - RESPONSABILITA' E GARANZIE

La Banca durante l'esecuzione del contratto sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare all'Azienda in conseguenza dell'espletamento del servizio.

La Banca si impegna a mantenere attiva adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi furto, rapina, infedeltà dipendenti, responsabilità civile terzi connessi all'esecuzione dei servizi fino alla scadenza del contratto.

In ogni caso la Banca - per l'adempimento degli obblighi contrattuali nonché per gli eventuali danni causati all'Azienda – risponderà con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà risolto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. "clausola risolutiva espressa", nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs.

50/2016 e nei seguenti casi:

- a) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- b) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- c) in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico della Banca;
- d) cessione del contratto;
- e) mancanza, durante la validità contrattuale, di una sede o filiale o agenzia o sportello con operatori della Banca entro 1,5 km dalla sede di Via E. Noris 1 dell'Azienda;
- f) mancato rispetto, nei tempi previsti, dell'attivazione e mantenimento della modalità telematica per la gestione del servizio tramite POS;
- g) sopravvenienza di disposizioni normative tali da impedire il prosieguo del contratto;
- h) revoche di provvedimenti di autorizzazioni che incidano sull'attività inerente la presente convenzione.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avverrà di diritto nel momento in cui l'Azienda, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva dandone adeguata comunicazione alla Banca.

La Banca sarà in ogni caso tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, cagionati all'Azienda.

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, previa regolare diffida ad adempiere, nelle seguenti fattispecie:

- a) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
- b) mancato rispetto degli impegni assunti dalla Banca in sede di procedura di gara, nella propria offerta economica;
- c) mancata osservanza delle condizioni previste nella presente convenzione per l'espletamento del servizio.

La Banca sarà tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'Azienda dovrà sopportare.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016, l'Azienda si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Non potranno essere intesi quale rinuncia ad avvalersi della facoltà di risoluzione le eventuali mancate contestazioni od i precedenti inadempimenti per i quali l'Azienda non abbia ritenuto di avvalersi di tale facoltà, nonché gli atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti della Banca di qualsivoglia natura.

In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, l'Azienda si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre la Banca si impegna a continuare la gestione del servizio, con le stesse modalità e alle medesime condizioni, fino alla designazione di altra Banca, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all'attività di incasso e di pagamento.

In caso di risoluzione anticipata la Banca non ha diritto ad alcun indennizzo e sono fatte salve per l'Azienda eventuali azioni di danno.

ART. 11 – RECESSO DA PARTE DELL'AZIENDA

L'Azienda, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile e dell'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, può recedere dal contratto anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne la Banca delle spese sostenute per la partecipazione alla gara debitamente giustificate e che siano saldate (secondo quanto offerto ed accettato), le prestazioni relative agli eventuali servizi sino a quel momento eseguiti.

ART. 12 – FATTURAZIONE E RENDICONTAZIONE – TRACCIABILITA'

Il corrispettivo verrà calcolato sui servizi effettivamente resi e verrà liquidato dietro presentazione di apposite rendicontazioni mensili e, ove previsto, di fattura.

Il pagamento delle fatture avverrà a 30 (trenta) giorni data fattura, fine mese, a mezzo bonifico bancario, previa verifica, da parte di Agec della regolarità delle attività svolte.

Le parti concordano inoltre che:

- il saggio degli interessi per il ritardato pagamento è determinato in misura pari all'interesse legale (art. 1284 cc) vigente, senza alcuna maggiorazione;
- di ritenere, a pieno titolo, sospeso il termine di cui sopra qualora, entro il 45° giorno dal ricevimento della fattura, l'Azienda provveda a formalizzare alla Banca in maniera motivata, puntuali contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile.

A seguito della contestazione di cui sopra, la Banca, entro un termine che sarà alla stessa assegnato da AGECE, dovrà formalizzare controdeduzioni sulle quali l'appaltante si impegna ad assumere tempestivamente definitive determinazioni.

A pena di nullità assoluta del presente contratto, le parti si obbligano a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13/08/2010 n.136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

In caso di accertato mancato rispetto degli obblighi di cui sopra l'Azienda procederà alla immediata risoluzione del presente contratto.

Per la corretta gestione contabile, la Banca dovrà inoltrare le fatture via e-mail (ad un indirizzo che sarà in seguito comunicato).

AGECE è compresa nell'elenco delle aziende soggette a quanto previsto dal D.L. 50/2017. AGECE, pertanto, a fronte di una fattura ricevuta, erogherà l'importo complessivo al netto di IVA, che verrà versata da AGECE direttamente all'Erario. Le fatture soggette a split payment dovranno riportare la descrizione "Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72" o dicitura simile.

ART. 13 – CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE / TRASFORMAZIONE / FUSIONE

La Banca che nell'esecuzione del contratto cambiasse denominazione sociale, ovvero fosse soggetto a trasformazione, fusione e negli altri casi previsti dall'art. 106 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dovrà documentarlo con copia autentica degli atti originali.

Non si potrà dare corso ai pagamenti delle fatture fino alla presa d'atto di tali variazioni da parte dell'Azienda.

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) si informa che:

- titolare del trattamento dei dati personali è AGECE, con sede in via Enrico Noris n. 1, IT - 37121 Verona, e-mail: infoagece@agece.it ; tel. + 39 045 8051311
- i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: privacy@metisnet.it , tel. + 390458069235, PEC: metisdpo@pec.it ; recapito postale: Metis Solutions Srl in viale Del Commercio 47, IT - 37135 Verona;
- i dati comunicati dagli operatori economici saranno trattati in formato cartaceo e/o elettronico, per le finalità di esperimento della procedura ad evidenza pubblica e in conformità alle disposizioni normative: la mancata comunicazione dei dati richiesti a corredo dell'offerta o successivamente ad essa potrà comportare l'impossibilità di valutazione dell'offerta, con le conseguenze

previste dalla legge. L'operatore economico aggiudicatario avrà l'obbligo di fornire gli ulteriori dati necessari per l'instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale, nel qual caso il trattamento sarà necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (base giuridica del trattamento). La mancata comunicazione di tali ulteriori dati comporterà l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale, con le conseguenze previste nelle norme disciplinanti la procedura;

- i dati personali dell'aggiudicatario saranno trattati all'interno di AGECE dall'Area Legale Appalti, dell'Area Marketing, Sviluppo e Controllo di AGECE, e dagli altri Settori aziendali interessati dall'esecuzione del contratto; saranno oggetto di comunicazione e pubblicazione nei casi e nelle forme previsti dalla legge;
- il periodo di conservazione dei dati personali degli operatori partecipanti è disciplinato dalla normativa in materia di contratti pubblici, mentre per i dati personali dell'aggiudicatario corrisponde all'obbligo temporale di conservazione previsto dalla legge. Tutti i dati saranno conservati in conformità al Manuale di Gestione del Protocollo Informatico adottato da Agece ex artt. 3 e 5 DPCM 3 dicembre 2013 e presente sul proprio sito web per la consultazione;
- gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati ai contatti di cui sopra;
- qualora il trattamento sia basato unicamente sul consenso, l'interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento;
- gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo nazionale (art. 57 RGPD);
- Responsabile del trattamento dei dati per la fase precedente alla stipulazione del contratto è il Dirigente Area Legale Appalti di AGECE, mentre Responsabile del trattamento dei dati per la fase esecutiva del contratto è il Dirigente Area Marketing, Sviluppo e Controllo di AGECE.

ART. 15 - CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Banca dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e alla L. 190/2012, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello"), dal Codice Etico (di seguito, il "Codice") e dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito P.P.C.T.) di AGECE, copia dei quali è disponibile on line sul sito internet di AGECE all'indirizzo www.AGEC.it menù "Amministrazione Trasparente".

Tanto premesso la Banca, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:

- 1 - rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con il Modello e con il P.P.C.T e comunque tale da non esporre AGECE al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.Lgs. n. 231/2001 e dalla L. 190/2012;

- 2 - non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGECE a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello e al P.P.C.T.

L'inosservanza di tali impegni da parte della Banca costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGECE a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

ART. 16 – RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non previsto nel presente contratto le parti si richiamano alla legge bancaria ed alle leggi e regolamenti statali e regionali che disciplinano l'attività dell'Azienda.

ART. 17 - DOMICILIO

Agli effetti del presente atto e per tutte le conseguenze dallo stesso derivanti, le parti contraenti conservano domicilio presso le rispettive sedi indicate in premessa.

ART. 18 – SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente contratto, compresi quelli relativi alla eventuale registrazione, sono a carico della Banca.

ART. 19 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia nascente dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, le parti stabiliscono la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Verona.

ART. 20 – CLAUSOLE VESSATORIE

La Banca approva specificatamente l'Allegato D alla presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.